



**PARERE MOTIVATO**  
**n.92 del 24 Maggio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Piano di Recupero Area ex Montini ATU/5". Comune di Paese (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUUV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUUV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n. 201142;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Paese, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.452741 del 07.11.2018 e alla successiva integrazione n.107228 del 15.03.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Piano di Recupero Area ex Montini ATU/5";

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2170 del 19.04.19 assunto al prot. reg. al n.160228 del 19.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.43531 del 30.04.19 assunto al prot. reg. al n.170225 del 30.04.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 85/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**CONSIDERATO CHE** l'istanza in oggetto è relativa all'attuazione del "Piano Urbanistico Attuativo denominato Piano di Recupero Area "Ex Montini" in Comune di Paese". L'area di intervento, un sito industriale dismesso e in precedenza adibito a fonderia, presenta una superficie complessiva di 51.559 m<sup>2</sup> e il Piano di Recupero, secondo quanto evidenziato nella DGC 81/2018, prevede una destinazione "commerciale/direzionale". Secondo quanto evidenziato nel RAP, "Le opere urbanistiche in progetto ricadenti nell'ambito di Piano prevedono la realizzazione di grandi strutture di vendita, il sistema insediativo è organizzato come una aggregazione di esercizi commerciali che nell'insieme costituiscono una grande struttura di vendita configurata come parco commerciale con spazi di parcheggio e aree libere dimensionati ai sensi della L.R.V. 50/2012 e del successivo regolamento n. 1/2013".

Si evidenzia, preliminarmente, la presenza di gravi incongruenze e imprecisioni nel RAP integrativo esaminato e acquisito al prot. reg. n. 107228 del 15/03/2019, relativamente alla coerenza con la pianificazione comunale vigente e allo stato di avanzamento della richiamata "bonifica", nonostante quanto puntualmente evidenziato e richiesto dalla scrivente Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con nota prot n. 463175 del 14.11.2018.



Relativamente alla pianificazione comunale e quindi alle relative verifiche di coerenza, il Valutatore nella documentazione esaminata dichiara che, "(...) il Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2018, ha approvato la Variante n.1 al PAT", circostanza che appare non rispondente al reale stato della proposta di variante in quanto, su tale istanza, risulta ancora pendente una "Richiesta integrazioni tecniche", prot. reg. 119467 del 28.03.2018, predisposta dalla scrivente Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV e per la quale l'autorità procedente non ha ancora fornito le richieste integrazioni tecniche.

Inoltre, con DCC n. 17 del 09.04.2019 avente ad oggetto "Riadozione della Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11", il Consiglio Comunale del Comune di Paese ha deliberato di "riadottare, ai sensi dell'art. 14, della legge regionale n. 11/2004, la prima variante al Piano di assetto del territorio".

Si evidenzia quindi la presenza di incongruenze rispetto a quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP trasmesso dal Comune di Paese in data 07.11.2018 e confermato con il successivo RAP integrativo trasmesso dalla medesima Autorità procedente in data 15/03/2019. Pertanto, si chiede la verifica di coerenza con la strumentazione comunale vigente.

La verifica di coerenza dovrà essere rielaborata e verificata con riferimento alla documentazione del PAT approvato e comunque con la strumentazione effettivamente vigente.

Si ricorda, a ogni buon conto, che fino all'approvazione, troveranno eventualmente applicazione esclusivamente le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 ed ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004, per quanto applicabile.

Anche con riferimento alla richiesta di approfondimenti e di un maggior dettaglio relativamente al reale stato di avanzamento della richiamata "bonifica", nonostante quanto richiesto dalla scrivente in data 14.11.2018, nel RAP integrativo prodotto, permangono incongruenze tra quanto dichiarato dal Valutatore e quanto evidenziato nella documentazione allegata al RAP integrativo. Il Valutatore evidenzia come sull'area oggetto di PUA insista un "Piano di Bonifica approvato ed in corso di esecuzione ..." e anche che, "Il processo di bonifica attualmente in corso ...", salvo poi allegare al RAP integrativo, "9 Allegato 1 - Collaudo e relazione bonifica ambientale", copia dell' "Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs 152/2006" e certificazione di collaudo del collaudatore del 24.05.2018.

Si chiede, pertanto, che venga definito in maniera inequivocabile il reale stato di avanzamento della richiamata "bonifica". La conoscenza e la puntuale determinazione del reale stato di avanzamento della richiamata "bonifica", si configura quindi come elemento imprescindibile al fine di una corretta definizione dello stato dell'ambiente, della sua probabile evoluzione in assenza delle azioni derivanti dall'attuazione del Piano e per la formulazione di qualsiasi considerazione e valutazione con riferimento alle matrici ambientali e antropiche interessate dalle azioni di Piano quali, ad esempio, "Suolo e sottosuolo", "Acque superficiali e sotterranee", "Salute e sicurezza umana", oltre che per garantire e assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e di cui al "Titolo V" del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel RAP integrativo esaminato sono inoltre presenti imprecisioni e incongruenze con riferimento alla reale destinazione dell'area che, anche secondo quanto evidenziato nella DGC 81/2018, dovrebbe prevedere una destinazione "commerciale/direzionale", mentre nel RAP integrativo sono presenti richiami, rispettivamente, ad una "... prevista implementazione produttiva ..." e al fatto che, "La lottizzazione recupera all'utilizzo residenziale una parte di ambito degradato (porzione Nord) ..." mentre, correttamente e coerentemente con quanto evidenziato nella succitata DGC, "... nel progetto si prevede la formazione complessiva di cinque lotti di cui quattro con sola destinazione commerciale e uno destinato a direzionale/commerciale".

Risulta quindi indispensabile fornire una corretta, univoca e congruente destinazione d'uso dell'area oggetto di PUA, oltre ad un maggior dettaglio relativamente al disegno complessivo di Piano, contenente indicazione delle superfici nette di vendita, al fine del rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di commercio, LR 50/2012 e successivo



"Regolamento n. 1/2013", nonché una corretta definizione dei potenziali flussi di traffico e carichi antropici attesi.

Relativamente a quanto sopra evidenziato e in assenza di puntuali elementi conoscitivi introdotti nel RAP, si ricorda come le richiamate destinazioni rispettivamente residenziale e a verde pubblico siano compatibili esclusivamente con i limiti di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5, "Parte Quarta" del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a meno di indagini specifiche sulle aree puntualmente interessate da tali trasformazioni che certifichino tale compatibilità, che dovrà, necessariamente, essere preventivamente recepita dallo strumento urbanistico, come peraltro evidenziate anche nel parere di una delle autorità ambientali consultate (ARPAV).

Oltre alle suindicate criticità generali, la documentazione integrativa esaminata presenta un'analisi delle matrici ambientali che appare sostanzialmente decontestualizzata rispetto all'effettivo ambito del PdR e sostanzialmente mutuata a scala territoriale comunale, senza un opportuno e necessario approfondimento alla scala territoriale oggetto della richiesta di sostenibilità ambientale, anche e soprattutto in considerazione della delicatezza dei ruoli e delle attività preesistenti. Si rileva inoltre, come eventuali studi o apporti specialistici debbano essere assunti e considerati nel documento per la verifica di sostenibilità ambientale al fine di una corretta definizione dello stato dell'ambiente e dell'interazione degli effetti generati dall'attuazione del Piano sulle matrici ambientali considerate e non esclusivamente allegati. Nel RAP e nel RAP integrativo esaminato, tali studi sono stati invece meramente allegati, in maniere "asettica", al documento, sostanzialmente senza essere né assunti, né tantomeno considerati nelle necessarie ed imprescindibili valutazioni di sostenibilità ambientale.

I dati di *input*, soprattutto per le matrici che maggiormente, ma non esclusivamente, risentono degli effetti derivanti dai nuovi flussi di traffico attesi necessitano di un puntuale aggiornamento infatti, nel RAP integrativo esaminato, i flussi di traffico riportano dati del 2014, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il Valutatore stesso richiama una non meglio definita, "incidenza del traffico veicolare".

Per esempio e con riferimento alla valutazione dei potenziali effetti attesi sulla sola "matrice aria", il Valutatore nel RAP integrativo esaminato dichiara che, "(...), il traffico indotto dalle opere in progetto, data la natura intrinseca della stesse, potrebbe comportare un incremento dei livelli di inquinamento complessivi, con un impatto che deve essere opportunamente valutato", valutazione questa che deve essere svolta nella presente verifica di assoggettabilità a VAS del PUA, al fine del parere di sostenibilità ambientale.

Si rileva quindi la necessità della definizione e della verifica dei probabili flussi di traffico attesi e della sostenibilità degli stessi sulla viabilità esistente, con verifica dei LOS e si evidenzia come le grandi e medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 m<sup>2</sup>, debbano essere corredate da idoneo "Studio di impatto sulla viabilità", ai sensi della LR 50/2012.

Le matrici considerate nell'analisi dello stato dell'ambiente e soprattutto la "matrice aria", nello specifico relativamente a "inquinamento atmosferico" e alla "dispersione degli inquinanti in atmosfera", la "matrice rumore", "matrice salute e sicurezza umana", che risentiranno maggiormente dei potenziali effetti derivanti dall'attuazione del PdR, in quanto direttamente connesse all'aumento del traffico veicolare, non appaiono sufficientemente delineate e articolate o più semplicemente anche solo sviluppate, non risultando così possibile, anche nel rispetto del "Principio di Precauzione", escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici medesime, come per altro evidenziato anche nei pareri delle autorità ambientali consultate.

In considerazione quindi delle incongruenze e carenze sopra evidenziate, non si ritengono condivisibili le conclusioni tracciate dal Valutatore nel RAP integrativo e i relativi risultati evidenziati nella "matrice qualitativa degli impatti", soprattutto in considerazione delle carenze riscontrate nell'analisi delle matrici ambientali e dell'incertezza con riferimento alla potenziale reale coerenza con la strumentazione comunale vigente e con il reale stato di avanzamento della richiamata "bonifica".



**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 maggio 2019, dalla quale emerge che, stante le criticità e considerazioni sopra riportate, relativamente alle incongruenze e carenze riscontrate con riferimento alla coerenza con la strumentazione pianificatoria e di settore vigente, all'analisi delle matrici ambientali e antropiche considerate che dovranno essere puntualmente contestualizzate relativamente all'area oggetto di PdR al fine di poter escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici considerate, anche in termini sinergici e cumulativi, nonché al reale stato di avanzamento della richiamata "bonifica", il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del "Piano Urbanistico Attuativo denominato Piano di Recupero Area "Ex Montini" in Comune di Paese", non risulta valutabile e per il medesimo, in assenza di una completa rielaborazione dello stesso, non è possibile non solo poter escludere, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione" la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali e antropiche considerate, ma anche formulare un qualsiasi giudizio di sostenibilità ambientale.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.  
RITIENE CHE**

Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo al Piano Urbanistico Attuativo denominato "*Piano di Recupero Area ex Montini ATU/5*", nel Comune di Paese, debba essere integrato, in considerazione delle incongruenze e carenze riscontrate, sia con riferimento alla coerenza con la strumentazione pianificatoria e di settore vigente, sia dell'analisi delle matrici ambientali e antropiche considerate, le quali dovranno essere puntualmente contestualizzate relativamente all'area oggetto di PdR. Ciò al fine di poter escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici considerate, anche in termini sinergici e cumulativi.

Inoltre dovrà essere inequivocabilmente definito il reale stato di avanzamento della richiamata "bonifica". Infatti, allo stato attuale, non è possibile con ragionevole certezza scientifica, e nel rispetto del "Principio di Precauzione", escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali e antropiche considerate

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine